



COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con Del. G.C. n. 79, del 24/09/2009

INDICE

Articolo 1 - Finalità ed ambito applicativo	pag. 3
Articolo 2 - Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del regolamento	pag. 3
Articolo 3 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione	pag. 4
Articolo 4 - Determinazione della spesa annua massima	pag. 4
Articolo 5 - Ricorso ai collaboratori esterni	pag. 4
Articolo 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni	pag. 5
Articolo 7 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne	pag. 5
Articolo 8 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 6
Articolo 9 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 7
Articolo 10 - Conferimento	pag. 8
Articolo 11 - Liste di accreditamento di esperti	pag. 8
Articolo 12 - Disciplinare di incarico	pag. 9
Articolo 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	pag. 10
Articolo 14 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 10
Articolo 15 - Pubblicizzazione degli incarichi	pag. 11
Articolo 16 - Registro degli incarichi	pag. 11
Articolo 17 - Norma transitoria	pag. 11
Articolo 18 - Norme abrogate	pag. 11
Articolo 19 - Entrata in vigore	pag. 12

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o, comunque, riconducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolte da professionisti, iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.

2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento, sono i seguenti:

- a)- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'ente dal vigente ordinamento;
- b)- l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che, per la loro realizzazione, è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore;
- c)- si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l'ente;
- d)- l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- e)- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine, si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o, eventualmente, anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi. Negli altri casi occorre una specifica dimostrazione della sussistenza di tale requisito.
- f)- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- g)- l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
- h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa, di cui ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11.

Articolo 7

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso di requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che, altrimenti, verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del

- e)- il giorno dell'eventuale colloquio;
- f)- le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g)- le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h)- il tipo di rapporto per la formazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i)- il compenso complessivo lordo previsto.

3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a)- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b)- godere dei diritti civili e politici;
- c)- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
- d)- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e)- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione, in ordini e/o albi, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o dare adeguata dimostrazione dell'esperienza acquisita, nel caso di mestieri artigianali.

4. Per incarichi di importo inferiore a 20.0000,00 euro annui lordi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi, di cui al comma 2 [dalla lettera a) alla lettera i)], da inviare ad almeno tre soggetti, appositamente dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati o tra quelli iscritti alle liste di accreditamento, formate ai sensi del successivo art. 11 o tra gli abituali collaboratori e prestatori d'opera, oppure direttamente dall'ente.

5. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'ente, riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento, formate ai sensi del successivo art. 11, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento.

Articolo 9

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del servizio competente procede all'esame dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile del servizio può avvalersi di una commissione tecnica interna o esterna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di cinque unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato dal responsabile del servizio competente.
5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4. L'iscrizione nelle liste avviene sulla base di un provvedimento motivato del responsabile del settore personale ed in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 12 **Disciplinare di incarico**

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) - le generalità del contraente;
- b) - la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) - il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) - il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) - l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) - le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) - l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) - le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) - la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j) - la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- k) - la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) - il foro competente in caso di controversie;
- m) - le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

3. Non è ammesso, di regola, il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

4. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali.

5. Il pagamento è, comunque, condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico e, comunque, non avviene mai con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 13
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile del servizio competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere, al soggetto incaricato, di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere, al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 14
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n. 3, C.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale ed i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività, oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del servizio competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata, presso le sedi dell'ente, secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio competente, il quale mette, eventualmente, a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici, strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps, di cui alla L. n° 335/95 e ss.mm.ii., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'ente. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'ente, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è, altresì, tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione e dal disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura principalmente dell'ufficio personale.
7. Il responsabile è tenuto a garantire, osservando un'adeguata vigilanza, che le modalità di svolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato.

Articolo 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. -